

Certificato di proroga della prognosi: un'altra sentenza che fa discutere

Il Mmg che rilascia un certificato di proroga della prognosi dopo aver sentito il paziente al telefono risponde del reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o in autorizzazioni amministrative (art. 480 CP). È quanto sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza 18687 del 15 maggio 2012. Questa sentenza ha riportato nuovamente alla ribalta il dibattito professionale sul tema della obbligatorietà della visita medica per poter redigere il certificato di malattia innescatosi poco più di due mesi fa con la sentenza n. 3705/12, della III Sezione Civile della Cassazione (M.D. 2012; 4:14). Proponiamo sull'argomento un articolo di Mauro Marin.

Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario di Pordenone

La redazione di un certificato di malattia riportante le sole dichiarazioni dell'assistito a giustificazione dell'assenza dal lavoro, senza il presupposto essenziale di una visita medica accertante la diagnosi posta, non certifica nulla e rappresenta una chiara violazione all'art. 24 del Codice Deontologico che obbliga il medico a una diligente compilazione del certificato attestante di per sé dati clinici constatati e documentati, secondo la Cassazione sezione civile terza con sentenza n. 3705 del 9 marzo 2012.

Dunque non è lecito dare parvenza di certificato di malattia alla semplice attestazione delle dichiarazioni dell'assistito, riferite al suo stato di indisposizione nei giorni precedenti in cui il medico non lo aveva visitato e quindi non aveva constatato direttamente uno stato di malattia. Si tratta di una certificazione medica a posteriori fondata solo sulle dichiarazioni dell'assistito, senza il presupposto di una qualsiasi attività medica di accertamento richiesta invece dall'art. 24 del Codice Deontologico. Questi certificati, proprio perché provengono da un medico e su un modulo di certificato di malattia, si prestano a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia realmente accertata, fatto non corrispondente al vero configurante l'ipotesi di falso ideologico. Tra questi certificati vietati rientrano, per esempio, anche i certificati di riammissione a scuola di studenti che il medico non ha visitato durante la loro assenza per indispo-

sizione temporanea, solo riferita, ma non accertata. Peraltro il medico non è più tenuto a rilasciare per studenti minori i certificati di riammissione a scuola per assenze fino a sei giorni (art. 42 del Dpr n. 1518 del 1967; art. 2 della legge regionale n. 21/2005 del FVG), giustificabili invece con una richiesta della scuola ai genitori di un'autocertificazione. Riguardo ai regolamenti di istituto scolastico ancora richiedenti certificati medici per queste assenze, si rileva che l'art. 4 del Codice Civile afferma: "i regolamenti non possono contenere norme contrarie a disposizioni di legge e pertanto devono essere modificati. Fa eccezione il caso di malattie infettive e diffuse pericolose per la salute pubblica per le quali il medico è tenuto anche alla notifica della malattia all'Asl ai sensi del D.M. Sanità del 15.12.1990".

► Eccezioni e falso ideologico

La legge riconosce solo in casi specifici la validità di certificati anamnestici, cioè che si fondano sulle informazioni direttamente acquisite e valutate dal medico senza effettuare la visita fisica del paziente, quali per esempio i certificati anamnestici per l'idoneità al porto d'armi (DM 28.4.1998 in *GU* n. 143 del 22.6.1998). Questi sono riconosciuti validi sebbene fondati sull'anamnesi, cioè senza il presupposto della visita fisica, ma comunque richiedono un'attività del medico ricognitiva della storia del paziente e dei suoi

precedenti di malattia direttamente constatati o derivanti da altra documentazione sanitaria visionata.

La certificazione medica per sua natura è soggetta a verifica in quanto può creare diritti in capo al richiedente. Il medico dimostra la sua buona fede nel certificato di malattia quando formula una diagnosi sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo o di eventuali lettere di dimissione ospedaliera od esiti di consulti specialistici e riporta una prognosi congrua alla diagnosi e la effettiva data di redazione (la retrodatazione è reato). Non sussiste il reato di falso ideologico quando il medico certifica in buona fede una "*sindrome non obiettivabile*" sulla base dell'anamnesi fornita con inganno dal paziente al fine del rilascio del certificato di

malattia, secondo la sentenza della seconda Sezione Cassazione n. 5923 del 20 giugno 1994 (*Riv It Med Leg* 1995, 255). In questo caso risponderà eventualmente il paziente per le false dichiarazioni.

Il reato di falso ideologico (artt 480-481 CP) si configura quando il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso che siano non corrispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione, secondo la sentenza n. 11482 del 24.5.1977 della Cassazione Penale sezione VI e n. 149762/1992 della Cass. Pen. sez. V.

Per la distinzione tra diagnosi falsa e diagnosi sbagliata nel certificato, la Corte di Cassazione Sezione Penale

V con sentenza del 18 marzo 1999 ha affermato: "*è falsa la certificazione che si basa su premesse oggettive non corrispondenti al vero (fare diagnosi lasciando intendere intenzionalmente di averla accertata mediante visita), mentre invece è errata (quindi senza dolo) se nella certificazione risulta inattendibile l'interpretazione data per motivare il giudizio clinico basato su presupposti reali cioè una visita realmente effettuata*". La legge penale richiede infatti che sia dimostrata l'intenzionalità della condotta illecita per accertare il reato, non essendo prevista dalla legge la figura del falso documentale colposo, come ha precisato la sentenza della Cassazione Penale Sezione V del 31 gennaio 1992 in merito alla sussistenza del dolo.